REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax	Presidente
Elena Papa	Consigliere relatore
Alessandra Cucuzza	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 103/2026

nel giudizio iscritto al n. 63320 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

R/JM Pulimentatura S.r.l.s., ora in liquidazione giudiziale, (P.IVA 02364060513) con sede legale e luogo di esercizio in Arezzo, via della Fiorandola, n. 70/5 – in persona del curatore avv. SARDONI ANDREA (CF SNDNDR70A03A390H) nato a Arezzo il 03/01/1970, domiciliato in Via Guido Monaco 92, Arezzo presso il proprio studio – PEC: lg40.2024arezzo@pecliquidazionigiudiziali.it giusta Sentenza n. 48 del 24/10/2024 del Tribunale di Arezzo;

(convenuta)

sig.ra **IMTIAZ SOMIA** (CF MTZSMO91T41Z236Q), nata il 01/12/1991 in Pakistan (EE) e residente in Via Roma, n.92, in Subbiano (AR), in proprio e nella qualità di rappresentante legale della R/JM Pulimentatura S.r.l.s. all'epoca dei fatti (P.IVA 02364060513) con sede

legale e luogo di esercizio in Arezzo, via della Fiorandola, n. 70/5,

convenuta

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026, il relatore cons. Elena Papa, il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale Paola Ciccarelli, nessuno comparso per i convenuti

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione del 29 dicembre 2025, regolarmente notificato, la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio la società R/JM Pulimentatura s.r.l.s. in liquidazione giudiziale, in persona del curatore avv. Sardoni Andrea (Trib. Arezzo, Ufficio procedure concorsuali, sent. n. 48/2024) e la sig.ra Imtiaz Somia in proprio e quale rappresentante legale della medesima società all'epoca dei fatti, chiedendo la loro condanna, in solido, al risarcimento della somma di € 19.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della Regione Toscana.

Secondo la ricostruzione della Procura erariale, fondata sulla notizia di danno acquisita dalla GdF nell'ambito del procedimento penale n. 1114/2023 RG mod. 45, che ha interessato le convenute, trasmessa dalla Guardia di Finanza in data 11 ottobre 2024, la sig.ra Imtiaz Somia in proprio e, all'epoca dei fatti, quale legale rappresentante della società R/JM Pulimentatura s.r.l.s. e, con essa la società stessa,

avrebbero posto in essere una serie di condotte dolose volte all'ottenimento fraudolento di un finanziamento pubblico a valere sul fondo POR FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1 – Bando "Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali", composto di fondi UE, Stato e Regione Toscana, gestito dalla RTI Toscana Muove.

L'obiettivo della distribuzione di tali fondi è quello di agevolare la realizzazione di progetti d'investimento per:

a) l'avvio di micro e piccole iniziative imprenditoriali, alle quali concedere microcredito e *voucher* per l'acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione (es. di affiancamento e tutoraggio), utili alla creazione e allo svolgimento dell'attività d'impresa;

b) il consolidamento dello sviluppo economico e l'accrescimento dei livelli di occupazione giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali.

Il bando è regolato dalla legge regionale n. 71/2017 e prevede la presentazione, da parte degli interessati aventi i requisiti, di un progetto di valore compreso tra € 8.000,00 e € 35.000,00, da finanziarsi per l'80%, ed erogazione di *tranches* per stato di avanzamento, con due rendicontazioni intermedie e una rendicontazione a saldo.

In particolare, le convenute, la cui attività aveva ad oggetto "Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria", dopo aver ottenuto l'ammissione ad un finanziamento di € 24.500,00 per l'acquisto di una pulimentatrice automatica nuova, macchinario funzionale all'impresa del valore dichiarato di € 35.000,00, e avere

percepito le prime due *tranches* di contributi fino alla concorrenza di € 9.800,00 + € 9.800,00 (a titolo di stato di avanzamento) sulla base di autodichiarazione della spesa di € 13.185,00, non avevano presentato la rendicontazione obbligatoria a saldo entro il termine in scadenza, fissato alla data del 9 gennaio 2022. Pertanto, con decreto dirigenziale n. 10625 del 26 maggio 2022, la RTI incaricata dalla Regione Toscana aveva revocato il finanziamento e aveva chiesto la restituzione di quanto fino ad allora versato (€ 19.600,00).

La revoca non si fonderebbe solo sulla violazione dell'obbligo di rendicontazione finale delle spese sostenute, imposta dal bando, peraltro di per sé sufficiente, ma anche:

- sul mancato raggiungimento della misura minima dell'80% dell'importo dell'investimento ammesso dal bando (almeno € 19.600);
- sulla mancata corrispondenza tra il progetto presentato, come visto, di acquisto della macchina pulimentatrice, e il diverso investimento effettuato dalla società, autodichiarato al momento della richiesta della seconda *tranche* di finanziamento al SAL, che aveva, invece, avuto ad oggetto materiale vario/componenti, una smerigliatrice manuale usata (completamente diversa dalla pulimentatrice semiautomatica nuova dichiarata nel progetto), altro materiale di tecnologia del legno non pagato e, quindi, non rendicontabile;
- sul mancato rispetto del termine entro il quale realizzare l'investimento;
- sul mancato mantenimento dell'indirizzo inipec attivo nel tempo, come da bando.

Peraltro, all'esito dell'indagine di GdF in sede penale, era emerso che la sede dell'attività, indicata in domanda in Arezzo, via della Fiorandola n. 70/5, coincidente con la sede legale, si trova "*collocata all'interno di una serie di capannoni in cui sono presenti alcune diramazioni interne non liberamente raggiungibili in quanto chiuse da ulteriori cancellate"* ed è completamente priva di insegne (sopralluogo GdF del 6 ottobre 2023, relazione prot. 0358523/2024 dell'11 ottobre 2024)

Sostiene la Procura che la condotta descritta dimostri l'intento delle percettrici di ottenere il finanziamento per fini diversi da quelli dichiarati. Ritenuti, pertanto, l'antigiuridicità della condotta, l'elemento soggettivo del dolo, quanto meno eventuale, in concorso tra le persone fisica e giuridica convenute, con conseguente solidarietà, e solo in via estremamente subordinata la colpa grave, nonchè la causalità tra condotta e danno arrecato all'erario, chiede la condanna al pagamento dell'importo suindicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Nessuna delle parti convenute risulta costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza dell'8 luglio 2026, udita la procura, il Collegio si è riservato.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve innanzitutto rilevarsi la contumacia delle convenute ai sensi dell'art. 93 del CGC, in quanto non costituite nel presente giudizio, nonostante la ritualità delle notifiche nei confronti di ciascuna, sia dell'invito a dedurre che dell'atto di citazione,.

2. Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento. Sussistono, infatti, il rapporto di servizio sia della società R/JM Pulimentatura S.r.l.s. che dell'amministratrice unica e rappresentante legale IMTIAZ Somia, in essa organicamente inserita, con l'Amministrazione regionale erogatrice delle somme; l'antigiuridicità della condotta tenuta dalle prime; il correlato nesso di causalità con il danno arrecato e, infine, l'elemento soggettivo del dolo quale coscienza e volontà di distrarre le somme percepite dai fini per i quali erano state assegnate, utilizzandole per scopi diversi, come, di fatto, è avvenuto.

3. Quanto al rapporto di servizio è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte, che ne individua gli estremi in una relazione non organica ma funzionale del privato percettore di contributi pubblici, sia esso persona fisica o giuridica, con l'Amministrazione erogante. In altri termini, nell'ambito di progetti di natura pubblicistica consistenti in erogazioni finanziarie volte all'incentivo all'impresa in settori in crisi o a sostegno di fasce deboli, i beneficiari finali, anche se soggetti esterni all'Amministrazione pubblica, sono inseriti nell'iter procedimentale e assumono il ruolo di compartecipi dell'attività di pubblico interesse intestata a quest'ultima, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti (tra le tante, Cass., SS. UU, sentt. nn. 4511/ 2006; 5019/2010; 1774/2013; 3310/2014; 238975/2015; 18991/2017).

Nel caso di percettori - persone giuridiche, quanto affermato vale anche per i loro amministratori e legali rappresentanti per effetto del rapporto organico (o, se del caso, anche di mero fatto) che con le prime

intercorre (Cass. civ., sentt. nn. 295/2013; 3310/2014) o di fatto (Cass. civ., sent. n. 10137/2012).

In conclusione, nel caso all'esame ricorre il parametro di riferimento del rapporto di servizio rilevante ai fini della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile), rappresentato dalla provenienza di fondi dal bilancio pubblico e dal dovere di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati, che ricade in capo sia alla società percettrice che alla legale rappresentante, entrambe convenute dalla Procura erariale (cfr. Corte dei conti, Sez. II Centr. App., sent. n. 176/2019).

4. Quanto all'antigiuridicità della condotta, questa consiste nell'indebito incameramento di risorse pubbliche da parte della società e della legale rappresentante che ne ha indirizzato l'agire. Infatti, l'investimento assentito (acquisto di pulimentatrice semiautomatica nuova del valore di € 35.000,00) non è stato portato a compimento e al momento della rendicontazione sono state prodotte fatture riguardanti altro genere di attività e per un importo complessivo diverso ed inferiore. Non è stato, cioè, realizzato il fine di utilità pubblica che aveva giustificato l'erogazione dei fondi da parte della Regione per il tramite della RTI Toscana Muove, consistente nell'implementazione e valorizzazione delle attività imprenditoriali di specifiche categorie di cittadini svantaggiati o di cui favorire l'ingresso nel mercato del lavoro, come da bando "Creazione Impresa Giovanile, Femminile e dei destinatari Ammortizzatori Sociali".

Infatti, innanzitutto, appare dimostrato dal sopralluogo di GdF alla sede

dell'attività dichiarata in domanda, che la medesima non era segnalata da alcuna insegna ed, anzi, era posta in luogo non accessibile al pubblico, tanto da doversi ritenere che non sia mai stata svolta. In secondo luogo, ma non di minore rilevanza, la documentazione contabile prodotta dalla stessa società in fase di rendicontazione a stato di avanzamento dimostra che le spese autodichiarate non corrispondono al programma (acquisto di una smerigliatrice usata invece che di una pulimentatrice semiautomatica nuova).

Inoltre, da un punto di vista economico-formale, emerge che anche l'importo minimo della spesa richiesto dal bando, dell'80% dell'ammontare dell'investimento ammesso, non è stato raggiunto, quanto meno a stato di avanzamento, dato che risulta una spesa di soli € 13.185 invece che almeno € 19.600; che non è stato depositato il rendiconto finale; che nemmeno l'obbligo di mantenere l'indirizzo PEC valido ed attivo per tutta la durata del progetto è stato rispettato, così rendendosi impossibili le comunicazioni della Toscana Muove e della Regione con la società e la sua legale rappresentante, in ulteriore violazione del bando.

5. Neppure risultano dagli atti elementi giustificativi di tale condotta, che, al contrario, appare realizzata sin dall'inizio con l'intento di acquisire indebitamente i fondi pubblici.

In particolare, a tale riguardo rilevano, nella fase genetica del danno da distrazione dei fondi, la collocazione della sede sociale dichiarata sin dall'inizio, in domanda, in luogo non accessibile al pubblico, e priva di insegne che la rendessero riconoscibile, in contrasto con la volontà

di svolgere effettivamente l'impresa commerciale di "fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria" per la quale sarebbe stata impiegata la pulimentatrice, di fatto mai acquistata. Per la fase funzionale del medesimo danno rilevano il dimostrato mancato acquisto del bene oggetto dell'investimento finanziato e la rendicontazione effettuata a stato di avanzamento, che indica una serie di beni inconferenti, oltre che una fattura per materiale di tecnologia del legno non rendicontabile in quanto non ancora pagata (per la distinzione tra danno genetico e funzionale e la loro lettura in senso unitario si vedano Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 104/2025).

Sussiste pertanto il dolo della sig.ra IMTIAZ SOMIA, in proprio e quale legale rappresentante della società R/JM Pulimentatura S.r.l.s. per cui conto agiva, da intendersi come coscienza e volontà dell'acquisizione indebita dei fondi di cui è causa e di loro distrazione dal fine per il quale erano stati erogati.

6. Tale condotta ha causalmente determinato il danno erariale di cui è causa, consistente nella distrazione dei fondi pubblici dal fine assentito con conseguente sottrazione degli stessi alla disponibilità dell'Ente erogatore e, con esso, ad altri eventuali percettori che ne avrebbero fatto l'uso pubblicistico cui erano destinati, di incentivo all'impresa e all'occupazione delle fasce socialmente più deboli.

7. Il danno si quantifica in misura pari all'importo del finanziamento erogato, pari ad € 19.600,00. Infatti, quando siano state *"… sostanzialmente disattese le finalità previste dalla legge di settore…. ciò giustifica, la refusione dell'intero beneficio ..., costituendo il*

contributo stesso il danno erariale causalmente collegato alla condotta distrattiva e fraudolenta posta in essere dai convenuti, rispetto alle finalità pubbliche giustificative dell'erogazione al privato di fondi pubblici" (Cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, sentt. nn. 4/2016; n. 25/2016).

8. Dello stesso rispondono la società R/JM Pulimentatura S.r.l.s e la sig.ra Imtiaz Somia - in proprio e nella qualità di rappresentante legale e socio – con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 20/1994, stanti il doloso concorso causale di entrambe le convenute alla sua produzione, nonché l'illecito arricchimento, in ossequio al principio per cui in caso di dolo (o di illecito arricchimento), l'ordinamento ha previsto il rafforzamento *"… della posizione del creditore-erario e della corrispondente posizione nell'ambito del rapporto obbligatorio derivato dalla produzione del pregiudizio arrecato…* [in quanto in tali casi] *massima diviene la riprovazione sociale e massima è l'incidenza dell'illiceità commessa dall'autore del danno, venendo così accentuati i profili ed i fini pubblici connessi con il perseguimento della responsabilità amministrativo-contabile"* (Corte dei conti, SS. RR., sent. n. 4/1999; Sez. I, Centr. App., sent. n. 174/2025).

9. L'importo sopra quantificato va maggiorato con il calcolo della rivalutazione monetaria dall'evento lesivo, da individuarsi nell'erogazione del finanziamento alla pubblicazione della sentenza (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 63/2025), e degli interessi legali, dalla data di pubblicazione dell'eventuale sentenza di condanna

fino al pagamento, oltre alle spese di giustizia.

10. Si conclude, pertanto, in integrale accoglimento della domanda attorea, per

- l'accertamento della responsabilità solidale delle convenute società R/JM Pulimentatura s.r.l.s. in liquidazione giudiziale, in persona del curatore avv. Sardoni Andrea, e sig.ra Imtiaz Somia - in proprio e nella qualità di rappresentante legale per il danno erariale complessivo di **€ 19.600,00**, percepito a titolo di finanziamento regionale per il sostegno all'impresa giovanile, femminile e dei soggetti interessati agli ammortizzatori sociali, da bando Creazione Impresa a valere su fondi POR/FERS 2014/2020;

- la condanna delle medesime, in solido tra loro al pagamento a favore della Regione Toscana di tale importo, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data dell'erogazione del finanziamento (anticipo di € 9.800,00 erogato in data 14 aprile 2021; saldo di ulteriori € 9.800,00 erogato in data 16 settembre 2021) a quella del deposito della sentenza, oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza fino al soddisfo.

11. Le spese di giudizio sono poste a carico delle soccombenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CGC, e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in epigrafe,

DICHIARA

la contumacia della R/JM Pulimentatura s.r.l.s. in liquidazione

giudiziale, in persona del curatore avv. Sardoni Andrea e della sig.ra Imtiaz Somia - in proprio e nella qualità di rappresentante legale all'epoca dei fatti

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto,

CONDANNA

Le convenute R/JM Pulimentatura s.r.l.s. in liquidazione giudiziale, in persona del curatore avv. Sardoni Andrea e sig.ra Imtiaz Somia - in proprio e nella qualità di rappresentante legale all'epoca dei fatti, al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 19.600,00 in favore della Regione Toscana, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del finanziamento pubblico come indicata in parte motiva fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 366,70(trecentosessantasei/70).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio dell'8 luglio 2026.

IL RELATORE

Elena Papa

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 03/11/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente